



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Decreto n.192964 (1397)

Anno 2017

**Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari
e non curriculari**

IL RETTORE

- TENUTO CONTO dei pareri espressi dalla Commissione Didattica di Ateneo del 9/10/2017, dalla Commissione Affari Generali del 18/10/2017 e della Comitato Tecnico Amministrativo del 19/10/2017;
- TENUTO CONTO della Delibera del Senato Accademico dell'8 novembre 2017;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Novembre 2017;

DECRETA

l'emanazione del seguente Regolamento e del nuovo modello :

**REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEEO PER LO SVOLGIMENTO
DEI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI**

Sommario

Art. 1 - Fonti

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 - Tirocini curriculari

Art. 5 - Tirocini non-curriculari

Art. 6 - Tirocini all'estero

Art. 7 - Tutor accademico (tutor universitario)

Art. 8 - Tutor del soggetto ospitante

Art. 9 – Soggetto ospitante

Piattaforma Orientamento e Job Placement

Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze
telefono: +39 055 2757638 -639-640-604-327 | email: orientamentoeplacement@adm.unifi.it



Art. 10 – Incompatibilità

Art. 11 - Gestione tecnico amministrativa del tirocinio

Art. 12 – Norme finali e transitorie

Art. 13 – Entrata in vigore

Art.1 – Fonti

1. Il presente regolamento riguarda le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini promossi dall'Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle leggi statali (DM 142/98) e regionali in materia (Linee guida in materia di tirocini - Conferenza Stato Regioni 25/05/2017) e dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Firenze promuove i tirocini come momento di alternanza tra il mondo dello studio e quello del lavoro, finalizzati alla formazione e all'orientamento, per favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro e non può essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica ai tirocini realizzati dall'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in qualità di soggetto promotore.

2. Il presente regolamento si applica ai:

- a) tirocini curriculari previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui primaria finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione e i cui destinatari siano studenti universitari, compresi gli iscritti ai master universitari, ai corsi di



dottorato e ai corsi di specializzazione con o senza riconoscimento di crediti formativi;

b) tirocini non curricolari svolti da laureati, laureati magistrali o soggetti in possesso di titolo di studio di terzo livello (dottorato di ricerca, master, specializzazione) che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi, la cui finalità è quella di agevolare la scelta professionale e l'occupabilità nella fase di transizione università-lavoro, mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

3. Il regolamento si applica anche ai tirocini svolti all'estero, laddove questo risulti compatibile con la normativa in materia vigente nel Paese ospitante.

4. Il regolamento non si applica ai tirocini disciplinati da specifiche normative (tirocini curricolari obbligatori per la laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Farmacia, e per le lauree in Professioni Sanitarie), ai tirocini di praticantato e abilitanti alla professione e/o tirocini obbligatori postlaurea, che sono intesi come periodi di pratica per l'accesso all'esercizio della professione.

5. Il regolamento non si applica ad attività connesse alla preparazione dell'elaborato finale per la laurea o della tesi per la laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, poiché trattasi di attività formativa diversa dal tirocinio, disciplinata appositamente nei regolamenti didattici, benché un tirocinio e le relative attività possano essere congruenti ad un progetto formativo.

Art. 4 - Tirocini curricolari

1. Le attività svolte nell'ambito di un tirocinio curricolare, con o senza acquisizione di crediti formativi, devono essere coerenti e conformi con quanto previsto dall'ordinamento, dal regolamento didattico del Corso di Studio di iscrizione dello studente, con gli obiettivi formativi del corso di studio stesso, con i risultati di apprendimento attesi.

2. Il tirocinio curricolare è promosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra tutor accademico e tutor/referente per la struttura ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi (es.: obiettivi formativi, principali attività) e



contenuti organizzativi (es.: periodo e modalità di svolgimento presso il soggetto ospitante), la coerenza con l'obiettivo formativo del piano di studi dello studente e con il titolo rilasciato dall'Ateneo.

3. Può essere svolto sia presso soggetti esterni (es.: imprese ed enti pubblici o privati, associazioni etc.) sia presso strutture interne all'Ateneo.

4. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi. Il tirocinio curriculare, che preveda o non preveda acquisizione di Crediti Formativi Universitari, da ora in poi denominati CFU, deve concludersi prima del conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante.

5. Per i tirocini che prevedano acquisizione di CFU, il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero di ore corrispondenti dovrà essere proporzionale al numero di CFU da acquisire e coerente con l'obiettivo formativo specifico del tirocinio stesso.

6. La durata nominale in ore di un CFU è pari a 25, di conseguenza la durata minima del tirocinio dovrà corrispondere a 25 ore per ogni CFU attribuito a questo tipo di attività nel regolamento didattico del corso di studi.

Art. 5 - Tirocini non-curricolari

1. Le attività svolte nell'ambito di un tirocinio non-curricolare devono essere coerenti e conformi con il titolo di studio conseguito.

2. Il tirocinio non curricolare è promosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra tutor accademico e tutor/referente per la struttura ospitante, che ne espliciti le conoscenze, le competenze e le capacità da acquisire in coerenza con quanto previsto dai repertori delle professioni.

3. Può essere svolto solo presso soggetti esterni a questa amministrazione (es.: imprese ed enti pubblici o privati, associazioni), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La durata del tirocinio è definita dalle singole normative regionali in materia e comunque non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12 mesi, salvo ulteriori determinazioni riservate a specifiche categorie.

5. Il tirocinio non curricolare è soggetto all'erogazione obbligatoria di un



contributo da parte del soggetto ospitante che varia a seconda della Regione sede di svolgimento del tirocinio.

6. Requisiti per l'attivazione, limiti e altre specifiche sono applicati in coerenza con quanto previsto dalle singole normative regionali in materia.

Art. 6 - Tirocini all'estero

1. L'Università degli Studi di Firenze promuove tirocini all'estero curricolari e non-curricolari in coerenza con i propri obiettivi statuari d'internazionalizzazione e con gli obiettivi formativi dei piani di studio.

2. Il tirocinio è un istituto soggetto al principio di territorialità ovvero la sua attivazione e realizzazione sono disciplinate dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolge.

4. Per la durata del tirocinio curricolare svolto all'estero, si richiama quanto già previsto al precedente art. 4 cc. 4 e 5.

5. La durata del tirocinio non-curricolare non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12 mesi.

Art. 7 - Tutor accademico (tutor universitario)

1. E' personale di ruolo dell'Università e svolge le funzioni di referente responsabile delle attività didattico-organizzative con i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo;*
- coordina l'organizzazione e programma il percorso del tirocinante;*
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;*
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa;*
- redige il questionario di valutazione finale del tirocinio.*

2. Per i tirocini curricolari il tutor è individuato fra i docenti di ruolo afferenti al corso di studi di appartenenza dello studente. Il tutor può essere individuato anche fra i docenti afferenti ad altro corso di studio, purché strutturati e previa



autorizzazione del Presidente del Corso di studio dello studente. Per i tirocini non-curricolari il tutor universitario coincide, di norma, con il relatore della tesi.

Art. 8 - Tutor del soggetto ospitante

- 1. E' personale a tempo indeterminato presso il soggetto ospitante ed è nominato fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.*
- 2. E' responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo con i seguenti compiti:*
 - garantisce la sua presenza durante le ore di svolgimento del tirocinio;*
 - favorisce l'inserimento del tirocinante;*
 - promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto previsto dal progetto formativo;*
 - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio quale, ad es. il "Diario del tirocinio" consegnato al tirocinante dal proprio servizio stage al momento dell'attivazione amministrativa del tirocinio;*
 - redige il questionario di valutazione finale del tirocinio;*
 - non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.*
- 3. In assenza di personale a tempo indeterminato presso il soggetto ospitante, il compito può essere assolto da persona dotata di idonea professionalità, operante stabilmente all'interno della struttura.*
- 4. Sono figure incompatibili con tale attività tutte quelle che con la struttura stessa abbiano instaurato rapporti di lavoro occasionali e/o temporanei (consulenti, collaboratori, prestazioni occasionali etc.).*
- 5. Il ruolo di tutor svolto dal legale rappresentante è ammesso nel caso in cui il soggetto ospitante sia senza dipendenti a tempo indeterminato.*

Art. 9 – Soggetto ospitante

- 1. I rapporti con i soggetti ospitanti esterni sedi di tirocinio sono regolati da apposite convenzioni obbligatorie.*
- 2. La stipula di una convenzione con un soggetto ospitante consente allo stesso*



di accogliere più tirocinanti nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini e per l'intera durata della convenzione.

3. I tirocini che si concludono dopo la data di scadenza naturale della convenzione possono essere portati a termine con tutte le garanzie previste. Non è ammesso l'avvio di alcun tirocinio nei due mesi antecedenti la predetta scadenza.

4. Il modello di convenzione per i tirocini curriculari in uso presso questa amministrazione si applica a tutti gli studenti dell'Ateneo iscritti ad un percorso di studio universitario, con o senza il conseguimento di crediti formativi universitari, ad eccezione dei casi previsti all'Art. 3, cc. 3 e 4.

5. La convenzione per l'attivazione dei tirocini curriculari promossi Università degli Studi di Firenze deve essere conforme allo schema tipo allegato al presente Regolamento.

6. Le convenzioni per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento non curriculari sono stipulate sulla base di quanto previsto dalle Regioni e in linea con le disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

7. I soggetti ospitanti possono essere pubblici o privati, titolari di una partita iva/codice fiscale italiano.

8. Per specifici casi è possibile procedere al convenzionamento attenendosi ai sottoindicati criteri:

- con una sola impresa, in presenza di titolarità e/o comproprietà di quote di più aziende riconducibili alla stessa/e persona/e;*
- con un libero professionista o studio se ha un'attività avviata da almeno 3 anni;*
- solo con lo studio associato nel caso di un libero professionista che ne faccia parte;*
- con la società singola, anche se facente parte di gruppo, in quanto impresa indipendente;*
- con un consorzio singolo e non per conto dei consorziati, in quanto singolo soggetto giuridico;*



- con la singola azienda/agenzia per il lavoro e non per i soggetti da lei rappresentati.
9. Non è possibile procedere alla stipula di una convenzione quando:
- il soggetto ospitante è un'associazione temporanea di qualunque natura;
 - il soggetto ospitante operi all'interno di una struttura di coworking, perché non direttamente responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - all'interno del soggetto ospitante operi personale che abbia rapporti a qualsiasi titolo con l'Ateneo;
 - il personale che, a qualsiasi livello, operi all'interno del soggetto ospitante abbia titolarità o comproprietà di quote societarie, studi libero professionali, associazioni di varia natura, eccetto i casi espressamente previsti, quali:
 - spin-off dove il docente/ricercatore di ruolo che ne fa parte non potrà comunque svolgere né il ruolo di tutor accademico, né di tutor del soggetto ospitante;
 - associazioni, fondazioni, enti ecc. dove il personale universitario ricopra una posizione onorifica o comunque direttiva senza coinvolgimento nel tirocinio. Tale personale non potrà comunque svolgere né il ruolo di tutor accademico né di tutor del soggetto ospitante.
10. La sede del tirocinio deve essere formalmente attribuibile al soggetto ospitante, verificabile da una documentazione ufficiale e di cui il soggetto ospitante sia responsabile ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
11. Il numero dei tirocini accoglibili presso lo stesso soggetto ospitante è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Tale proporzione è stabilita per i tirocini curricolari dalla normativa nazionale, per i tirocini non curricolari dalla singole specifiche leggi regionali.
12. Laddove il soggetto ospitante possieda più sedi operative, il numero dei tirocini attivabili è proporzionato limitatamente al numero dei dipendenti a



tempo indeterminato presenti nella singola unità produttiva, sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 10 – Incompatibilità

- 1. Per la natura formativa dell'istituto non è ammesso lo svolgimento di alcuna tipologia di tirocinio presso sedi di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al 4° grado, in analogia con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.*
- 2. Non sono ammessi tirocini di qualsiasi tipologia la cui esperienza formativa non abbia alcuna coerenza ed affinità con il percorso formativo del tirocinante, anche se già concluso.*
- 3. Il ruolo di tutor accademico non può essere svolto da docenti a contratto o altre figure non strutturate dell'Ateneo.*

Art. 11 - Gestione tecnico amministrativa del tirocinio

- 1. La gestione dei tirocini è curata dalla Piattaforma Orientamento e Job Placement e dagli Uffici Tirocini competenti della Scuola di afferenza del tirocinante secondo le procedure stabilite dall'Ateneo e tramite l'utilizzo di applicativi informatici di supporto.*

Art. 12 – Norme finali e transitorie

- 1. L'Università degli Studi di Firenze, nel suo legittimo ruolo di soggetto promotore di tirocini, si riserva il diritto di accogliere le richieste di convenzionamento che ritiene coerenti con le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero di rescindere le convenzioni unilateralmente in caso riscontri o venga a conoscenza di atti o fatti che inficiano la congruità, integrità o correttezza del comportamento del soggetto ospitante.*
- 2. In caso di reiterata richiesta di convenzionamento da parte di soggetti ospitanti ai quali viene rescissa la convenzione, si provvederà al suo annullamento d'ufficio.*



3. *I soggetti ospitanti che proporranno attività di tirocinio non congrue e coerenti con i percorsi formativi degli studenti o con i titoli rilasciati dall'Ateneo ovvero per qualunque altro giustificato motivo, non potranno convenzionarsi con l'Ateneo per almeno 5 anni.*
4. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di tirocini richiamata all'art. 1 e alle "Linee guida di Ateneo"¹.*
5. *In materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro si rimanda alla specifica normativa vigente e al Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro².*

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SCHEMA TIPO CONVENZIONE ART.9, C.5

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR

¹ *approvate dal Senato Accademico il 14.11.2013, aggiornate con successivi decreti (D.D. n. 2004/2015 - Prot. n. 159518 del 24/11/2015, D.D.133779 (1439)/2016 – Prot.134309 del 03/10/2016)*

² *Repertorio n. 401/2017 Prot. n. 79162 in data 26/05/2017*



prot.0000467/2015,

E

[Nome del Soggetto ospitante] (settore di attività: [Codice Ateco previsto]) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. [...], con sede legale in [...], tel. [...], email [...], nella persona di [...], nato a [...] il [...], in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

PREMESSO

- *che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;*
- *che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;*
- *che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;*
- *che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;*
- *che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;*
- *che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);*



- *che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:*
 - a) *il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;*
 - b) *sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;*
 - c) *il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.*
- *che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. *Nel rispetto della normativa di cui in premessa [nome del soggetto ospitante] si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione*



- e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.*
2. *Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.*
 3. *Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegati alla presente convenzione (allegato A).*
 4. *Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme al modello allegato - in cui sarà specificato:*
 - a) *il nominativo del tirocinante;*
 - b) *i nominativi dei rispettivi tutor;*
 - c) *gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;*
 - d) *le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;*
 - e) *gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;*
 5. *Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.*

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. *La presente convenzione ha durata di anni [min 2 – max 5], a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.*

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. *Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:*
 - a) *comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la*



sede del tirocinio

- b) *si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.*
- c) *provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.*

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. *Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:*
 - a) *rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;*
 - b) *garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare*
 - *che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;*
 - *che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;*
 - *che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle*



emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;

- c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;*
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;*
- e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;*

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;*
- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;*
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;*
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;*
- e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.*

Art. 5 – Tutore

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei



tirocinante/i presso l'ente ospitante per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2 Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 6 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 7 – Relazione finale

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore



per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.

2. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8- Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 9 – Imposta di bollo

1. La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d'imposta di bollo.

Art. 10- Rinvio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

*Per l'Università degli
Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Luigi Dei*

Per il Soggetto Ospitante

Firenze, 27 Dicembre 2017

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei